



Roma, 14.10.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000008800/AG
Oggetto: Medicinali omeopatici.
Circolare n. 12558
Sito si
8.3
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Medicinali omeopatici.

A seguito di alcune segnalazioni pervenute alla scrivente Federazione, si rammenta che i medicinali omeopatici sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 219/2006, in attuazione della direttiva 2001/83/CE, come *“ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale omeopatico può contenere più sostanze”*.

Tuttavia, i medicinali omeopatici non hanno indicazioni terapeutiche. In tal senso, peraltro, l'art. 85, comma 2, del citato D.Lgs. 219/2006 precisa che l'etichettatura ed eventualmente il foglio illustrativo dei medicinali omeopatici recano obbligatoriamente la frase *“senza indicazioni terapeutiche approvate”*.

Pertanto, si invitano i Signori Presidenti a dare la massima diffusione a tale circolare, ricordando che i medicinali omeopatici non possono essere dispensati come medicinali con indicazioni terapeutiche.

Si precisa, altresì, che non esiste alcun medicinale omeopatico registrato come vaccino.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)